



## **Città di La Maddalena**

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

# ORDINANZA DEL VICESINDACO

Numero 2 del 16/01/2026

**Oggetto:** REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 20/2025 RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA

IL VICESINDACO

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 20 del 15.10.2025 con la quale si dichiarava la non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, vietandone l'utilizzo per fini potabili ed alimentari;

**Vista** la nota dell'ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 39623 del 02.12.2025 con la quale vengono comunicati gli esiti delle analisi effettuate dal laboratorio analisi ABBANOA sulle acque prelevate in data 01.12.2025, dai quali emerge "la rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 per il parametro ammonio";

**Preso atto** del giudizio sanitario di "**acque potabili idonee al consumo umano**", espresso dalla ASL, a seguito di valutazione del rischio, nella nota citata;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno revocare la citata ordinanza sindacale n. 20/2025, essendo venuti a mancare i motivi che ne hanno imposto l'adozione;

**Richiamato** l'art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo";

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica, in assenza del Sindaco;

**Visti:**

- il d.lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 54;
- il d.lgs. 18/2023 ed, in particolare, l'art. 15;
- lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Per i motivi citati in premessa, la revoca dell'ordinanza sindacale n. 20 del 15.10.2025 relativa alla dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena con la quale si vietava l'utilizzo per fini potabili ed alimentari;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:

- A.S.L. Gallura – [sian@pec.aslgallura.it](mailto:sian@pec.aslgallura.it)
- Abbanoa S.p.A. – [protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)
- ARPAS - [dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it)
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena



- Dirigente Direzione Opere Pubbliche
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
- Organi di stampa locale per informare i consumatori

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

IL VICESINDACO  
**Federica Santina PORCU**